



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cron. 299/2014
Sent. 12/2014
R. A.S. 1/2014
Rep. 12/2014

R.R. n. 36/2014 – Infocontact s.r.l.

Il Tribunale di Lamezia Terme, Collegio Fallimentare, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

1. *dott.ssa Maria Teresa Carè* Presidente
2. *dott.ssa Barbara Borelli* Giudice
3. *dott.ssa Adele Foresta* Giudice rel.

ha emesso la seguente:

**SENTENZA DICHIARATIVA DELLO STATO DI
INSOLVENZA
(ART. 8 D. Lgs. 270/1999)**

sul ricorso n. 36/2014 proposto da

Infocontact s.r.l., P. Iva 06414381001, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. Giuseppe Pane, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso, dagli avv.ti Francesco Marotta, Vieri Paoletti e Paolo di Candilo, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, presso lo studio dell'avv. Italo Reale;

nei confronti di

Infocontact s.r.l. con sede legale in Roma, Via Antonio Allegri da Correggio n. 13 e sede operativa ed effettiva in Lamezia Terme Pad. G2 – Zona Industriale P. Iva 0641 4381001, iscritta con r.e.a. n. 181974 presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro e n. 967877 presso la C.C.I.A.A. di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. Giuseppe Pane, nato a Londra il 01.10.1976, residente in Roma, Via Lovanio n. 19, cod. fisc. PNAGPP76R01Z114D;

PREMESSA IN FATTO

Con ricorso n. 36/2014, la Infocontact s.r.l., impresa esercente attività di call center, adiva l'intestato tribunale al fine di vedere dichiarato il proprio stato di insolvenza ai sensi dell'art. 8 d. lgs. 270/1999. Dopo avere premesso taluni cenni sull'organizzazione della società e la sua collocazione all'interno di un gruppo, esponeva gli eventi che avevano determinato lo stato di insolvenza, individuabili nella crisi generale del mercato, nella contrazione dei flussi di chiamate, nel peggioramento della situazione finanziaria, dovuto all'interruzione di rapporti con il ceto bancario, nell'incapacità dell'azienda di strutturarsi con concrete economie di scala, nonostante il repentino aumento del fatturato (passato da euro 4.000.000,00 nel 2008 ad euro 40.000.000,00 nel 2012), in concomitanza alla scomparsa del Presidente della società e alla perdita della commessa Wind relativa al servizio di call center per la telefonia mobile, con conseguente perdita del 34% circa del fatturato totale e correlativa eccedenza di personale; illustrava anche le ragioni della rinuncia alla procedura di concordato preventivo, introdotta con ricorso ex art. 161 co. 6 l. fall., depositato in data 31.03.2014 ma mai seguito dal deposito del piano e della proposta, individuando la causa di tale rinuncia nell'impossibilità di rispettare i termini assegnati dal tribunale, incompatibili con i tempi necessari per la conclusione delle trattative con potenziali acquirenti di rami dell'azienda; dava atto che, nonostante le importanti operazioni di ristrutturazione avviate già prima del deposito della domanda di preconcordato, non era stato possibile invertire la perdita economica costante, anche in considerazione del comportamento di alcuni clienti, che aveva condotto ad una drastica diminuzione dei volumi e della qualità del traffico telefonico, con abuso della posizione dominante da parte dei committenti. Rimarcava le possibilità di prosecuzione dell'attività volta alla concretizzazione delle trattative per la vendita dell'azienda, con conseguente mantenimento di buoni livelli occupazionali e riduzione al minimo della contrazione del personale, potenzialmente ricollocabile, con conseguente mantenimento della redditività dell'azienda sotto altra diversa gestione. Chiedeva, quindi, l'accoglimento del ricorso, sussistendone anche



i requisiti soggettivi, con affidamento della gestione al nominando commissario giudiziale.

Per la data fissata dal collegio per l'audizione delle parti, il Ministro per lo Sviluppo Economico faceva pervenire proprio motivato parere, deducendo la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la dichiarazione dello stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 3 d. lgs. 270/1999, e indicando il commissario giudiziale da nominare in caso di accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

In primo luogo è bene evidenziare che l'impresa ricorrente presenta i requisiti soggettivi di cui all'art. 2 d. lgs. 270/1999. Infatti, trattasi di impresa di natura commerciale che, in ragione dell'attivo patrimoniale, dei ricavi lordi e dell'indebitamento complessivo, è assoggettabile a fallimento ai sensi dell'art. 1 l. fall..

Inoltre, i dipendenti assunti da oltre un anno sono superiori a 1.800 unità, compresi dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato e collaboratori a progetto.

Infine, i debiti desumibili dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31.05.2014 sono pari ad euro 64.076.337,00 e quindi ad un ammontare non inferiore a due terzi dell'importo dell'attivo dello stato patrimoniale, pari ad euro 25.830.037,00, e dei ricavi, pari ad euro 42.391.634,00, come da bilancio al 31.12.2013.

Sotto il profilo oggettivo, sussiste lo stato di insolvenza della società, inteso non già, ai sensi dell'art. 5 l. fall., come incapacità non transitoria ma strutturale di fare fronte con regolarità alle obbligazioni assunte, bensì come dissesto passeggero, presumibilmente reversibile attraverso la riconversione dell'attività industriale e l'adozione di misure idonee ad incidere sulle cause della crisi e ad eliderne gli effetti. Difatti, sulla scorta delle scritture contabili depositate e della situazione patrimoniale aggiornata al 31.05.2014, si evidenzia, negli esercizi 2011 e 2012 una chiusura dei bilanci in attivo e un notevole fatturato. Le condizioni economiche degli ultimi periodi, invece, evidenziano una condizione di grave squilibrio funzionale, evincibile sia dal rapporto tra l'indebitamento e l'attivo

patrimoniale, sia dal rapporto tra i costi di produzione e i ricavi lordi. Emerge, infatti, una gestione dell'impresa in grave perdita (superiore ad euro 5.000.000,00 nei primi cinque mesi del 2014), dovuta, presumibilmente, da un lato, ad una contrazione delle commesse e, dall'altro, alla sproporzione tra il personale dipendente e il minor volume di commesse, sì da generare costi di produzione non proporzionali al fatturato: condizione, questa, solo marginalmente risolta attraverso accordi di solidarietà e incentivi all'esodo. Tale condizione ha determinato e sta determinando progressive perdite, che, unitamente al già rilevante indebitamento (complessivamente superiore ad euro 60.000.000,00, soprattutto nei confronti dell'Erario), rendono evidente una condizione di crisi economica e un'attuale grave difficoltà di adempiere alle obbligazioni contratte. Tuttavia, la presenza di una consistente cassa (pari a circa euro 7.000.000,00), unitamente a crediti rilevanti da riscuotere, ad un apparato produttivo composto in prevalenza da capitale umano addestrato ed in grado di garantire un servizio qualificato, alle commesse ancora in corso, alle trattative – già ben avviate – per la vendita dell'azienda o di rami di essa, inducono a pronosticare una capacità dell'impresa di mantenere una consistente redditività, sia pure attraverso forme di ristrutturazione idonee a superare la crisi.

Tanto giustifica l'accoglimento del ricorso e, quindi, la dichiarazione dello stato di insolvenza della Infocontact s.r.l.

Ragioni di opportunità e di convenienza, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo giuridico, inducono il tribunale a ritenere opportuno demandare al commissario giudiziale la gestione dell'impresa sino a quando non verranno assunti i provvedimenti di cui all'art. 30 d. lgs. 270/1999; ciò anche al fine di accentrare in un unico referente tutte le scelte organizzative, dalle più immediate a quelle prevedibili nel medio periodo, al fine di ottimizzare i tempi e portare rapidamente a compimento le eventuali trattative per le cessioni di rami dell'azienda, in modo da non disperdere i risultati sinora raggiunti a causa di meccanismi decisionali farraginosi, giacché la rapidità degli interventi e, quindi, delle scelte gestionali appare decisiva al fine del buon esito della fase diagnostica.

Si provvede alla nomina del commissario giudiziale in conformità all'indicazione tempestivamente trasmessa dal Ministro per lo Sviluppo Economico.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lamezia Terme, Collegio Fallimentare, definitivamente pronunciando nel presente procedimento, così provvede:

accoglie il ricorso n. 36/2014 e, per l'effetto, dichiara lo stato di insolvenza di:

Infocontact s.r.l. con sede legale in Roma, Via Antonio Allegri da Correggio n. 13 e sede operativa ed effettiva in Lamezia Terme Pad. G2 – Zona Industriale P. Iva 06414381001, iscritta con r.e.a. n. 181974 presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro e n. 967877 presso la C.C.I.A.A. di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. Giuseppe Pane, nato a Londra il 01.10.1976, residente in Roma, Via Lovanio n. 19, cod. fisc. PNAGPP76R01Z114D;

nomina per la procedura, quale giudice delegato, la dott.ssa Adele Foresta, e, quale commissario giudiziale, il prof. Francesco Perrini, con studio in Milano;

ordina all'impresa di depositare, entro due giorni, i bilanci, nei limiti in cui non vi abbia già provveduto ai sensi dell'art. 5 d. lgs. 270/1999;

fissa l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato per il giorno 22.12.2014, ore di rito;

assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ^{Società} fallito il termine di giorni trenta prima dell'adunanza suindicata per la presentazione delle domande di insinuazione nelle forme e con le modalità e i contenuti di cui alla L. 221/2012 e succ. mod.;

assegna al commissario giudiziale la gestione dell'impresa sino a quando non verranno assunti i provvedimenti di cui all'art. 30 d. lgs. 270/1999

dispone la pubblicazione della presente sentenza, ex artt. 17 R.D. n. 267/1942 e 8 D. lgs. 270/1999;


dispone che un estratto della presente sentenza sia pubblicato, a cura del Commissario giudiziale, sul quotidiano "Gazzetta del Sud", con oneri a

carico dell'impresa, almeno novanta giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Così deciso, in Lamezia Terme nella Camera di Consiglio del 24.07.2014.

Il Giudice Relatore

dott.ssa Adele Foresta



Il Presidente

dott.ssa Maria Teresa Carè



**TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
UFFICIO FALLIMENTI**

Depositato in cancelleria oggi, li 25-7-2014

Deborah Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO AREA III

Dott.ssa Deborah Chirico

